



COMUNE DI EXILLES

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 DEL 26-06-2025

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: DIVIETO USO ACQUA A SCOPO POTABILE E ALIMENTARE

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di giugno, il Sindaco SEGAFREDO Roberto

ORDINA

Vista la comunicazione pervenuta dall'A.S.L. TO 3 di Collegno Pinerolo –Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con sede in Via Martiri XXX Aprile, 30 Collegno registrata con nota ns.prot.n.2179 del 25.06.2025 ad oggetto “*D.Lgs. 18/2023 – analisi acqua destinata al consumo umano – PROVVEDIMENTI*”;

Dato atto che dalla nota suindicata emerge che:

- a seguito di prelievo di cui al verbale n 337/2025/DR effettuato da Arpa Piemonte – Dipartimento di Grugliasco in data 23.06.2025 presso FONTANA CELS, l'acqua dell'acquedotto non presenta le caratteristiche di potabilità previste dal D.Lgs. 18/2023 e non risulta pertanto utilizzabile a scopo alimentare per la presenza di:
 - Batteri coliformi a 37° C _ Valore “7” UFC/100ml;
 - Escherichia coli – Valore “1” UFC/100 ml;
- L'utilizzo di detta acqua a scopo umano è possibile soltanto se la stessa è preliminarmente sottoposta ad ebollizione;

Considerato che in ragione di quanto suesposto viene richiesto al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l'emissione dei provvedimenti di competenza ovvero di apposita ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua in esame per scopi potabili se non previa bollitura;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 avente per oggetto "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che demanda al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute pubblica;

Vista la necessità di intervenire urgentemente al fine di tutelare la salute pubblica;

Visto il Decreto Legislativo n°18 del 23.02.2023;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e successive s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo n°31 del 02 febbraio 2001, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Considerato che per le argomentate motivazioni, fintanto che perdurerà il suddetto periodo emergenziale non potranno essere garantiti gli standard di conformità ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m.i. della risorsa idrica erogata;

Visto l'art. 50, c.5, del Tuel approvato con D.Lgs n°267/2000, in base al quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"

Tutto quanto sopra premesso e considerato

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati

IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA, RELATIVAMENTE ALLA RETE IDRICA DELLA FRAZIONE CELS, PER SCOPI POTABILI SE NON PREVIA BOLLITURA

Gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati alla esecuzione della presente Ordinanza.

Chiunque contravvenga a tale disposizione verrà sanzionato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO
SEGAFREDO Roberto

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002 del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella Sezione Albo Pretorio del sito internet comunale.